

Località **Verzegnis (UD)** data **22/06/2025** ore **16.20**  
Oggetto **Decisione nr. 3** Doc. nr **2.4**

Da: **Commissari Sportivi**  
a: **Concorrente/Conduuttore nr. 97 – Cenedese Ivano (lic. nr. 19998)**  
e pc **Tutti i Concorrenti-Conduuttori/Direttore di Gara/Servizio Cronometraggio**  
Nr. di pagine: 2 Allegati: -

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il rapporto dei Commissari Tecnici (doc 6.3), convocato e ascoltato il Concorrente n. 97, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

**Vettura N°** 97  
**Conc/Cond:** Cenedese Ivano  
**Fatto:** Mancata rispondenza omologazione casco rispetto a quanto autodichiarato in sede di verifica ante gara e omologazione del casco indossato scaduta in data 31/12/2023.  
**Data e ora del fatto** 22/06/2025 durante le verifiche d'ufficio al Parco Chiuso dopo Gara 2  
**Violazione:** Art. 9 – Appendice 5 RSN 2025  
**Applicazione** RSN 2025  
**Articoli:** Art. 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi)  
Art. 216 BIS C-D) (Sanzioni applicabili nel corso della manifestazione)  
Art. 227.12 (Ammende)  
Art. 227.10 (Esclusione dalla classifica)  
Art. 228 (Sanzioni di competenza dei Commissari Sportivi)  
**Decisione:** Esclusione da gara 2 del Concorrente nr. 97 Cenedese Ivano e depennamento del Concorrente nr. 97 dalle classifiche con conseguente innalzamento di tutte le posizioni in classifica successive.  
Applicazione dell'ammenda di € 260,00//  
Proposta di deferimento per falsa dichiarazione.  
Come previsto dall'art. 216bis C), l'ammenda deve essere versata entro l'ora che segue la notifica. Trascorso tale termine le licenze del concorrente e/o del conduuttore sono automaticamente sospese.



## Motivazione:

Alle ore 14.00 del giorno 22/06/2025 si è tenuta l'audizione del Concorrente/Conduuttore nr. 97 Ivano Cenedese, il quale ha dichiarato di non essersi reso conto che il casco indossato fosse differente da quello dichiarato in fase di verifica e che, inoltre, fosse scaduto. Aggiunge di rimettersi alla decisione del Collegio

Valutate tutte le circostanze emerse ed analizzate le risultanze istruttorie, ha ritenuto il concorrente-conduttore della vettura n. 97 Ivano Cenedese responsabile dell'infrazione regolarmente ascrittagli, nonché adeguata e congrua la penalità comminata, ovvero :


- esclusione da gara 2
- applicazione dell'ammenda di € 260,00//
- proposta di deferimento per falsa dichiarazione

Le parti interessate sono informate che avverso le decisioni dei Commissari Sportivi, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, si potrà ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

### I Commissari Sportivi Presidente



### Componente Valerio INGENITO



### Componente Sarah CHIARANDINI

*Sarah Chiarandini*

Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 3 dei Commissari Sportivi:

Data: 22/06/2025 Ora: 16,25 Firma:

esposto all'Albo di Gara virtuale alle ore 16.30 del 22/06/2025